

D. L. SOSTEGNI n° 41/2021

Il punto sulle misure a sostegno dei liberi professionisti

Per far fronte all'emergenza da Coronavirus, sono state adottate numerose misure straordinarie dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione e gli effetti sul sistema economico. Si tratta di provvedimenti finalizzati a sostenere famiglie, lavoratori e imprese: il decreto legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto legge n. 18 del 2020 c.d. Cura Italia, nel decreto legge n. 23 del 2020 c.d. Liquidità, nel decreto legge n. 34 del 2020 c.d. Rilancio, nel decreto legge n. 104 del 2020 c.d. Agosto, nel decreto legge n. 137 del 2020 c.d. Ristori, nel decreto legge n. 149 del 2020 c.d. Ristori-*bis*, nel decreto legge n. 154 del 2020 c.d. Ristori-*ter* e nel decreto legge n. 157 del 2020 c.d. Ristori-*quater*. In sede di conversione del primo D.L. Ristori, i contenuti dei decreti-legge n.149, n. 154 e n. 157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel decreto-legge n. 18 del 2020.

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha poi prorogato alcune misure emergenziali al 30 giugno 2021, in ragione dell'estensione a tale data del quadro europeo temporaneo sugli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione UE per consentire di sostenere il tessuto produttivo nel contesto pandemico. **Si giunge così al decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 c.d. decreto Sostegni.**

Tra le forme di sostegno ai lavoratori autonomi, particolare rilievo assumono le misure fiscali, quelle per la liquidità, ed i contributi a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno subito riduzioni del fatturato.

Le misure fiscali

Detrazioni

Con riferimento alle detrazioni fiscali, il decreto Rilancio ha disposto **l'incremento della detrazione per l'ecobonus e sismabonus al 110 per cento per le spese sostenute a fronte di specifici interventi** (efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici), con fruizione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d'imposta o sconto (articolo 119). L'articolo 80 del decreto Agosto ha esteso gli incentivi fiscali in materia di efficienza energetica, *sismabonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica di

NOTE DI RISERVATEZZA

Le informazioni contenute in questa comunicazione sono destinate alla persona alla quale sono state inviate. Nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle normative vigenti, questa comunicazione non deve essere resa pubblica poiché potrebbe contenere informazioni di natura strettamente confidenziale. Qualsiasi persona che al di fuori del destinatario dovesse riceverla o dovesse entrarne in possesso non è autorizzata a leggerla, diffonderla, inoltrarla o duplicarla. Se chi legge non è il destinatario del messaggio è pregato di avvisare immediatamente il mittente e successivamente di eliminarlo. Eppi declina ogni responsabilità per l'incompletezza e l'errata trasmissione di questa comunicazione o per un ritardo nella ricezione della stessa. Per la policy sulla privacy consulta il sito www.eppi.it.



+39 06 44001



info@pec.eppi.it
www.eppi.it



Via G. B. Morgagni, 30/E
00161 Roma

veicoli elettrici, anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico. Ulteriori modifiche hanno inteso chiarire la definizione di accesso autonomo dall' esterno e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni. Il provvedimento ha chiarito infine l'applicazione ai comuni del sisma Centro Italia del *Superbonus* al 110% per l'importo eccedente il contributo per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, del 2017 e del 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione.

Si ricorda che la legge di bilancio 2021 ha prorogato per il medesimo anno 2021 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici (commi 58-59) e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (comma 75). Il provvedimento ha modificato la disciplina della detrazione al 110% (c.d. *superbonus*), prorogandolo per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici fino al 30 giugno 2022.

Nel decreto Ristori è stata, inoltre, disposta **l'estensione della disciplina dell'equo compenso ai liberi professionisti che erogano le proprie prestazioni nell'ambito del c.d. superbonus**. La disposizione prevede che, ai fini di quanto disposto dagli articoli 119, 121 del D.L. n. 34/2020, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è obbligatoria l'osservanza delle disposizioni in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'art. 1, comma 487 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), nei riguardi dei professionisti incaricati agli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.

Adempimenti tributari

Diverse misure di sospensione di adempimenti e di versamenti tributari sono state introdotte inizialmente per la cd. zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9 del 2020 e, successivamente, sono state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale dal decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. Decreto Cura Italia), per essere poi prorogate dai decreti Liquidità, Rilancio e Agosto (quest'ultimo solo con riferimento al piano di rateizzazione). Ulteriori sospensioni sono state poi

disposte dal decreto-legge Ristori (decreto-legge n. 137 del 2020) e dai decreti-legge nn. 3 e 7 del 2021. Anche la legge di bilancio 2021 è intervenuta con modifiche e aggiustamenti agli istituti introdotti in sede emergenziale.

Il decreto Proroga termini (articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 183 del 2020) ha differito al 28 febbraio 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. Sono stati, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, da effettuarsi, dunque, entro il 31 marzo 2021. Inoltre è disposta la sospensione, fino al 28 febbraio 2021, delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020.

Il decreto Ristori ha prorogato dal 10 dicembre 2021 al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari.

In materia di imposte dirette e IRAP, l'articolo 98 del decreto-legge n. 104 del 2020, cd. Agosto, proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale.

Tra le novità delle misure previste dal DL Sostegni, segnaliamo quella relativa alla **cancellazione delle cartelle esattoriali, ovvero viene previsto l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni**, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010:

- delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
- dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Rottamazione ter e saldo e stralcio

La lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del Decreto Sostegni, prevede che le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadenti nell'anno 2020 possono essere versate integralmente **entro il 31 luglio 2021**, mentre le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 possono essere versate **entro il 30 novembre 2021** (sono riconosciuti 5 giorni di tolleranza).

Definizione agevolata degli avvisi bonari

L'art. 5 del Decreto Sostegni prevede la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, e consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Crediti d'imposta

I decreti emergenziali hanno, inoltre, introdotto numerose misure agevolative sotto forma di crediti d'imposta. Si segnalano le seguenti misure agevolative:

- il **credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro** (articolo 64 del decreto-legge Cura Italia e articolo 30 del decreto-legge Liquidità, confluito nell'articolo 125 del decreto-legge Rilancio, che ha potenziato la misura e ne ha esteso l'operatività; il decreto-legge Agosto ha potenziato le risorse a disposizione per tale misura);
- un credito di imposta pari al **60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020**, relativo ad immobili non abitativi destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e, di lavoro autonomo (istituito dall' articolo 28 decreto Rilancio); esso opera a specifiche condizioni;
- per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Tale credito d'imposta può essere ceduto al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previo consenso del locatore stesso;
- la possibilità (articolo 122 del Decreto Rilancio), fino al 31 dicembre 2021, per i beneficiari dei crediti d'imposta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di optare per la cessione, anche

NOTE DI RISERVATEZZA

Le informazioni contenute in questa comunicazione sono destinate alla persona alla quale sono state inviate. Nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle normative vigenti, questa comunicazione non deve essere resa pubblica poiché potrebbe contenere informazioni di natura strettamente confidenziale. Qualsiasi persona che al di fuori del destinatario dovesse riceverla o dovesse entrarne in possesso non è autorizzata a leggerla, diffonderla, inoltrarla o duplicarla. Se chi legge non è il destinatario del messaggio è pregato di avvisare immediatamente il mittente e successivamente di eliminarlo. EPPI declina ogni responsabilità per l'incompletezza e l'errata trasmissione di questa comunicazione o per un ritardo nella ricezione della stessa. Per la policy sulla privacy consulta il sito www.eppi.it.



+39 06 44001



info@pec.eppi.it
www.eppi.it



Via G. B. Morgagni, 30/E
00161 Roma

parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione;

- il riconoscimento (articolo 176 del decreto Rilancio), per il periodo d'imposta 2020, ai nuclei familiari di un credito, fino ad un importo massimo di 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive. Esso è destinato ai nuclei familiari in possesso di ISEE non superiore a 40 mila euro; il decreto Ristori (articolo 5) ha esteso il beneficio al periodo d'imposta 2021 e il decreto proroga termini l'ha reso utilizzabile, per una sola volta, fino al 31 dicembre 2021.

5

Sostegno alla liquidità

Esonero contributivo – c.d. anno bianco dei professionisti

Nella legge di Bilancio 2021 (commi 20,21 e 22), si prevede **l'esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi - ivi compresi i liberi professionisti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base, nonché alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato (le Casse di previdenza dei liberi professionisti)**. In particolare, per i liberi professionisti, il beneficio è subordinato al possesso delle seguenti **condizioni, nel periodo di imposta relativo al 2019:**

- un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro, e
- la riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nell'anno 2020, pari ad almeno il 33 per cento (rispetto all'anno precedente).

L'esonero è previsto per l'anno 2021, nei limiti della dotazione di un apposito fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), pari a 1.000 milioni di euro (per il medesimo anno 2021)¹. **I criteri e le modalità di attuazione della misura sono demandati ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, da emanarsi entro sessanta giorni, che definiranno nello specifico i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'esonero. Non è chiaro se i decreti ministeriali debbano altresì disporre la quota da destinare alle singole Casse e dei relativi criteri di ripartizione. Gli enti previdenziali privati interessati dalle misure in oggetto provvedono al relativo monitoraggio finanziario, con riferimento ai limiti di spesa specifici concernenti il medesimo ente. Comunicano inoltre i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al

NOTE DI RISERVATEZZA

Le informazioni contenute in questa comunicazione sono destinate alla persona alla quale sono state inviate. Nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle normative vigenti, questa comunicazione non deve essere resa pubblica poiché potrebbe contenere informazioni di natura strettamente confidenziale. Qualsiasi persona che al di fuori del destinatario dovesse riceverla o dovesse entrarne in possesso non è autorizzata a leggerla, diffonderla, inoltrarla o duplicarla. Se chi legge non è il destinatario del messaggio è pregato di avvisare immediatamente il mittente e successivamente di eliminarlo. EPPI declina ogni responsabilità per l'incompletezza e l'errata trasmissione di questa comunicazione o per un ritardo nella ricezione della stessa. Per la policy sulla privacy consulta il sito www.eppi.it.



+39 06 44001



info@pec.eppi.it
www.eppi.it



Via G. B. Morgagni, 30/E
00161 Roma

Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettiva, il verificarsi di scostamenti (rispetto ai suddetti limiti).

Moratoria ex lege sui finanziamenti

Alle piccole e medie imprese a cui vanno equiparati i professionisti (per come definiti dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003) che **autocertificano di avere subito temporanea carenza di liquidità in seguito all'emergenza COVID** è stata data in primo luogo la possibilità di usufruire di una moratoria *ex lege* sui finanziamenti in essere art. 56 D.L. n. 18/2020 (cd. "Cura Italia"). Si deve trattare di soggetti ai quali, al 17 marzo 2020 (entrata in vigore del D.L. n. 18) sono stati accordati mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito e le quali, alla stessa data non presentavano esposizioni classificabili, come deteriorate.

La moratoria, inizialmente disposta sino al 30 settembre 2020, è stata **prorogata sino al 30 giugno 2021** dalla L. di Bilancio 2021.

Schema di garanzie SACE

L'art. 1 D.L. 23/2020, modificato dalla Legge di bilancio 2021, autorizza SACE S.p.A a concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti da questi concessi ai professionisti con sede in Italia, colpiti dall'epidemia Covid-19.

L'operatività della misura, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2020 è stata **prorogata fino al 30 giugno 2021** (cfr. Legge di bilancio 2021, art. 1, co. 206, lett. a)).

Gli impegni complessivamente assunti da SACE non devono superare i 200 miliardi di euro, di cui almeno **30 miliardi destinati alle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti.**

Gli impegni assunti da SACE sono garantiti dallo Stato e, a tal fine, è stato istituito un apposito Fondo a copertura dei relativi oneri statali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro per il 2020. Il D.L. 34/20 ha consistentemente rifinanziato il Fondo, di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 31).

Le garanzie straordinarie SACE previste dall'articolo 1, si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente (*pro solvendo*) e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, senza garanzia di solvenza (*pro soluto*) effettuate dalle imprese beneficiarie a favore di

banche e intermediari finanziari. L'estensione dell'ambito di applicazione della garanzia SACE alle cessioni dei crediti *pro soluto* è stata disposta dalla legge di Bilancio 2021 (ar. 1, co. 206, lett. b) e co. 211).

La legge di Bilancio 2021 dispone l'estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, della garanzia SACE ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione. In caso di rinegoziazione del debito, la quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori non è accreditata su apposito conto corrente dedicato (art. 1, co. 208).

SACE ha pubblicato un manuale operativo attuativo di quanto previsto dall'art. 1 D.L. 23/2020 (aggiornato al 29 gennaio 2021).

Quanto al sostegno alla liquidità attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. una norma analoga è contenuta nel DL 18/2020 (articolo 57). La garanzia dello Stato sulle esposizioni CDP opera fino all'80%.

Fondo di garanzia PMI

Con riguardo al Fondo di garanzia PMI, l'articolo 13 del D.L. 23/2020 introduce, fino al 30 giugno 2021, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo, in deroga alla disciplina ordinaria.

Il periodo di operatività della misura è stato prorogato dal 31 dicembre 2020 **al 30 giugno 2021** dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 244).

La stessa legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 216-218) è intervenuto sulla durata di tali finanziamenti disponendo che possano avere, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, una durata non più di 10, ma di 15 anni. Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata. Si dispone, inoltre, l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi, e la copertura del Fondo in riassicurazione è elevata dal 90 al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, o dalle società cooperative abilitate all'esercizio del credito esclusivamente nei confronti dei propri soci ai sensi del TUB.

Altre misure a sostegno della liquidità

Quanto alle altre misure di sostegno alla liquidità, si segnala il potenziamento dell'operatività del **Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa** (cd. "Fondo Gasparrini"), esteso in via transitoria ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori ex art. 2083 cc..

NOTE DI RISERVATEZZA

Le informazioni contenute in questa comunicazione sono destinate alla persona alla quale sono state inviate. Nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle normative vigenti, questa comunicazione non deve essere resa pubblica poiché potrebbe contenere informazioni di natura strettamente confidenziale. Qualsiasi persona che al di fuori del destinatario dovesse riceverla o dovesse entrarne in possesso non è autorizzata a leggerla, diffonderla, inoltrarla o duplicarla. Se chi legge non è il destinatario del messaggio è pregato di avvisare immediatamente il mittente e successivamente di eliminarlo. EPPI declina ogni responsabilità per l'incompletezza e l'errata trasmissione di questa comunicazione o per un ritardo nella ricezione della stessa. Per la policy sulla privacy consulta il sito www.eppi.it.



+39 06 44001



info@pec.eppi.it
www.eppi.it



Via G. B. Morgagni, 30/E
00161 Roma

In particolare, fino al 9 aprile 2022, l'applicabilità dei benefici del Fondo è concessa anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, in deroga alla disciplina generale del Fondo medesimo.

Fino al 31 dicembre 2021, la banca è tenuta alla sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di sospensione del pagamento.

Sul cd. "Fondo Gasparini" e sulla sua operatività straordinaria e temporanea, si rinvia, per approfondimenti, al sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento del Tesoro (http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/misure_casa/fondo_mutui/).

Bonus baby sitter

In vigore dal 13 marzo 2021 il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021.

Il comma 6 dell'art. 2 del decreto-legge n. 30 del 2021 riconosce la **corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitter nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali**. Il bonus può essere utilizzato per le prestazioni effettuate per far fronte alle medesime situazioni per cui è ammessa la possibilità di fruire dello smart working e del congedo (sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; infezione da SARS Covid-19 del figlio; quarantena del figlio).

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (non è espressamente specificato se solo per i figli conviventi minori di anni 14). Il riconoscimento è subordinato alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Questa la definizione della norma, anche se il testo non è ben chiaro sugli stanziamenti pubblici ai quali le Casse potranno attingere per erogare la misura (e quindi individuare il numero dei beneficiari).

Contributo alle famiglie per l'acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica

È prevista l'assegnazione di un **contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente, destinato alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30 mila euro**, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli (categoria M1) nuovi di fabbrica, alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW, con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell'IVA.

Il termine per l'acquisto del veicolo è il 31 dicembre 2021. Sono inoltre indicati i Fondi destinati a tale incentivo e disciplinate le modalità di regolazione del medesimo.

D.L. Sostegni: contributi a fondo perduto per soggetti con riduzione del fatturato

Il testo del Decreto-legge n. 41 "Sostegni" è stato pubblicato in Gazzetta ed è in vigore dal 22 marzo 2021, GU n.70 del 22-03-2021. Di seguito un elenco delle disposizioni di maggior interesse:

- Articolo 1, recante l'istituzione del **"nuovo" contributo a fondo perduto**, riconosciuto agli operatori IVA con redditi non superiori a 10 milioni di euro, **che abbiano subito un calo di almeno il 30% del fatturato medio mensile e dei corrispettivi 2020 sul 2019** (il calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019), nella misura che segue:
 - 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
 - 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
 - 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
 - 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
 - 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. Le domande, gestite dall'Agenzia delle Entrate. L'obiettivo è avviare i primi pagamenti dal 8 aprile. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati i provvedimenti attuativi del contributo a fondo perduto e i relativi moduli di richiesta (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-23-marzo-2021>).

- Articolo 3, che incrementa il fondo di cui al comma 20 della legge di bilancio 2021 (per il c.d. anno bianco dei professionisti) dall'originario miliardo di euro a 2,5 miliardi.

NB: si ricorda che per l'erogazione delle somme è necessario un decreto interministeriale Min. Lavoro – MEF.

- Articolo 4, di proroga al 30 aprile dell'attività dell'agente della riscossione;
- Articolo 13, che rifinanzia il fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti (ex art. 44 del DL Cura Italia) a copertura del mese di maggio 2020.

NOTE DI RISERVATEZZA

Le informazioni contenute in questa comunicazione sono destinate alla persona alla quale sono state inviate. Nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle normative vigenti, questa comunicazione non deve essere resa pubblica poiché potrebbe contenere informazioni di natura strettamente confidenziale. Qualsiasi persona che al di fuori del destinatario dovesse riceverla o dovesse entrarne in possesso non è autorizzata a leggerla, diffonderla, inoltrarla o duplicarla. Se chi legge non è il destinatario del messaggio è pregato di avvisare immediatamente il mittente e successivamente di eliminarlo. Eppi declina ogni responsabilità per l'incompletezza e l'errata trasmissione di questa comunicazione o per un ritardo nella ricezione della stessa. Per la policy sulla privacy consulta il sito www.eppi.it.



+39 06 44001



info@pec.eppi.it
www.eppi.it



Via G. B. Morgagni, 30/E
00161 Roma